

REGOLAMENTO

PER L'ACCERTAMENTO E

L'IRROGAZIONE

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Allegato alle deliberazione C.D. n. 5 del 24.02.2004

Premesso che la Regione Lazio ha con Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 riordinato la ripartizione tra regione ed enti locali del complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dalla Stato con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compito amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 , n59), che al titolo VI ha riordinato i compiti di Polizia Amministrativa fra Regione, Province e Comuni, come recita l'articolo 182 *comma1. "Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonchè gli enti locali esercitano di norma, in relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali.*

Comma 2. "Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia, l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti."

Premesso che la Regione Lazio ha individuato all'art 184 della legge n.14 del 06 agosto 1999 le materie sulle quali esercita direttamente, a con suoi Enti Strumentali, i compiti di Polizia Amministrativa tra cui al secondo comma, punto a 2) *"la vigilanza sulle aree naturali protette";*

Premesso che la Regione Lazio ha provveduto ad adeguare alla legge regionale n. 14 del 06 agosto 1999, con legge regionale n. 10 del 02 aprile 2003, l'articolo 38 della legge regionale n. 29 del 06 ottobre 1997, che ora recita:

"-1. Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 259,00 a euro 2.590,00. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

-2 Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 3.

-3 Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni degli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

-4 L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della L. 349/1986 e successive modifiche, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Premesso che ai sensi dell'art.20 comma 5 della L.r. 29/97 costituiscono entrate degli enti di gestione, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi, alla lettera g) "i proventi delle sanzioni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei piani e nei regolamenti, nonché dei provvedimenti emanati dall'ente di gestione";

Considerato che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare, nonché dei soggetti abilitati a contestare le infrazioni e l'organo al quale vanno indirizzati gli scritti difensivi;

Considerato che appare necessario quantificare le spese di notifica e di istruttoria del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative

Fatto salvo quanto disposto dall'Ente Parco con apposite deliberazioni e/o provvedimenti, si adotta il seguente Regolamento.

Art. 1 - *Fattispecie sanzionate*

1. Gli illeciti amministrativi accertate dal personale dell'Ufficio Guardiaparco dall'Ente Parco Regionale Appia Antica, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 29 del 10 ottobre 97, sono sanzionati con il pagamento di una somma nella misura minima di € 259,00 e nella misura massima di € 2.590,00, salvo successivi adeguamenti disposti *ex lege*.

2. Sono punite le violazioni dei provvedimenti emanati dall'Ente Parco nell'esercizio delle titolarità di cui alla Legge n. 394/91, D.P.R. del 22/7/96 e D.M. del 19/12/1997, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, nazionale e/o regionale, in materia penale.

Art. 2 - *Capacità di intendere e di volere*

1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

2. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 - *Elemento soggettivo*

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 - Concorso di persone

- I. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 - Solidarietà

1. Il proprietario della cosa che serva o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 9 - Comportamento recidivo

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

Art. 10 - Atti di accertamento

1. Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all'accertamento delle relative sanzioni, sono il personale del Corpo Forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza

e della Polizia di Stato, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale nonché il personale di vigilanza dell'Ente Parco .

2. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.

4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

Art 11 - Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente Parco con provvedimento della Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.

4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

Art. 12 - Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2 Le spese di notifica e istruttoria delle sanzioni amministrative degli illeciti accertati dal Servizio Guardiaparco sono quantificate nella somma di € 6.50.

Art. 13 - Obbligo del rapporto

1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, devono presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Direzione dell'Ente Parco.

Art. 14 - Ordinanza - ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. L'Ente Parco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza presidenziale motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente, altrimenti il Presidente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge. Il pagamento è effettuato all'ufficio

indicato nella ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal presente Regolamento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, al Presidente.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizioni ai sensi della legge n. 689 del 1981, o, nel caso in cui venga proposta opposizione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato l'opposizione stessa, ovvero dopo che l'ordinanza con la quale venga dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto sia diventata inoppugnabile o ancora, dopo che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso queste ultime.

Art. 14 bis – Applicazione dell'art. 16 della L689/81

1) Se non esplicitamente previsto dalla norma violata, nel caso in cui il trasgressore non ha provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative elevate dall'organo accertatore ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 e non ha presentato scritti difensivi, gli importi previsti nelle successive ingiunzioni di pagamento, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge sono:

pari al doppio della sanzione applicata in misura ridotta e comunque non oltre il massimo;

In caso di reiterazione di violazione amministrativa ai sensi dell'art. 8 bis legge 689/81, la somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento è pari all'importo massimo della sanzione violata;

Per tutti i comportamenti nei quali il trasgressore con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, la somma richiesta con l'ingiunzione di pagamento è pari all'importo massimo della sanzione più grave violata.

2) Nel definire l'importo dell'ordinanza ingiunzione, in tutti i casi non riconducibili al comma precedente si tiene conto di quanto previsto dagli artt. 8, 8 bis ed 11 della legge 689/81, facendo riferimento agli scritti difensivi trasmessi dall'interessato ai sensi dall'art. 18 comma 1 della legge 689/81 e agli elementi segnalati dal rapporto dell'organo accertatore previsto dall'art. 17 della stessa legge.

3) Nel caso di cui al comma 1, dal rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/81 emerge la particolare gravità o tenuità della violazione, nel definire l'importo dell'ordinanza-ingiunzione si tiene conto di quanto previsto dagli artt. 8, 8 bis e 11 della legge 689/81.

4) All'importo dell'ordinanza-ingiunzione vengono sommate le spese sostenute dall'Ente per l'istruttoria e la notifica del verbale di accertamento di violazione amministrativa e della successiva ordinanza-ingiunzione, quantificati nella somma di euro 26,00.

Art. 15 - Sequestro

I. Il sequestro amministrativo, sanzione amministrativa accessoria, può essere effettuato:

a) sulle attrezzature, armi o materiali utilizzati per commettere la violazione;

b) sul bene oggetto della violazione, che sarà consegnato all'Ente Parco per l'alienazione e/o la distruzione.

2. Quando si è proceduto al sequestro amministrativo, per il tramite del C. T .A. - C.F.S. o di personale con qualifica competente, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa

entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Presidente dell'Ente Parco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto, e comunque entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 16 - *Pagamento rateale della sanzione pecuniaria*

1. Il Presidente dell'Ente Parco può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente Parco.

Art. 17 - *Esecuzione forzata*

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Presidente dell'Ente Parco procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.

2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 18 - Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.

Art. 19 - Altre disposizioni regolamentari emanate dall'Ente Parco

1. Alle violazioni delle disposizioni dettate dagli altri Regolamenti adottati dall'Ente Parco, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi Regolamenti.

Art. 20 - Rinvio

- 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981, alla Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 ed alle altre normative vigenti.